

## L'OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE COME ATTO PROPEDEUTICO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

*del Dott. Stefano Renzini*

La manovra economica presentata dal governo è contenuta nella L. 15 luglio 2011, n. 111 prevede numerose novità riguardanti il contenzioso tributario e le attività propedeutiche all'instaurazione dello stesso.

In questo secondo ambito si pone l'art. 39 comma 9 che inserisce all'interno del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 l'art. 17-bis riguardante il reclamo e la mediazione.

Poiché, come indicato nella relazione illustrativa, gli atti inferiori a 20.000 euro che generano contenzioso sono pari a circa la metà di tutto il contenzioso stesso presso le Commissioni Tributarie, il legislatore ha proposto una nuova e ulteriore procedura che ha come fine quello di favorire un accordo tra le parti prima dell'instaurarsi di un contenzioso presso le Commissioni Tributarie.

L'idea non è nuova in quanto esiste già il cosiddetto "accertamento con adesione". Questo istituto permette alle due parti, contribuente ed Agenzia delle Entrate, di mettere a conoscenza della controparte le proprie motivazioni al fine di addivenire a un accordo che evita la proposizione di un contenzioso.

Allora perché il legislatore ha sentito l'esigenza di creare questo nuovo istituto?

Dobbiamo considerare inoltre che la mediazione al contrario dell'accertamento con adesione si applica soltanto agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate di importo non superiore ad euro 20.000 con l'esclusione inoltre di quelle riguardanti il recupero degli aiuti di Stato.

Allora qual è lo scopo?

Intanto dobbiamo porre l'attenzione sull'obbligatorietà della mediazione. Presentare il reclamo all'Agenzia delle Entrate diventa un passaggio obbligato indispensabile per proseguire la controversia presso le commissioni tributarie. Non solo ma tale reclamo deve contenere tutti gli elementi fondamentali del ricorso poiché lo stesso costituisce il ri-

corso vero e proprio.

E se la contestazione del contribuente dovesse riguardare la formazione dell'atto?

Riteniamo che comunque tale circostanza andrà inserita obbligatoriamente nel reclamo se poi si vorrà farla valere in fase di contenzioso.

Abbiamo constatato quindi che la conciliazione va ricercata obbligatoriamente ma tale obbligo può essere sufficiente ad evitare comunque l'instaurarsi del contenzioso?

Il legislatore per dare maggiore forza al tentativo di conciliazione non si ferma qui ma prevede un altro elemento deterrente individuato nell'addebito delle spese.

Nelle controversie per le quali è possibile applicare tale istituto la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle stesse a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Restano comunque molti dubbi sulla funzionalità ed operatività di tale procedura atteso che la stessa non è affidata ad un organismo terzo esperto nel settore della mediazione ed in grado di assistere le parti, ma il procedimento viene gestito dalla stessa Amministrazione che ha prodotto l'atto anche se con uffici diversi dotati di autonomia ed indipendenza.

Ricordiamo che il comma 11 dell'art. 39 D.L. 98/2011 stabilisce che le nuove disposizioni si applicheranno agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.